

Codice A1820C

D.D. 30 novembre 2021, n. 3544

**Foresta Regionale Val Sessera - Concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), al Comune di Guardabosone (VC) (codice beneficiario 15508), per il mantenimento ed esercizio del luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana. Accertamento canone Euro 171,00 - Cap. 30195/21 - Accertamento indennizzo Euro 128,00 - Cap. 30200/21.**



**ATTO DD 3544/A1820C/2021**

**DEL 30/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Foresta Regionale Val Sessera – Concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), al Comune di Guardabosone (VC) (codice beneficiario 15508), per il mantenimento ed esercizio del luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana. Accertamento canone Euro 171,00 – Cap. 30195/21 - Accertamento indennizzo Euro 128,00 – Cap. 30200/21.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- il Comune di Guardabosone, con sede a Guardabosone (VC), Via Cavour n° 1, codice fiscale 82001270022, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Bosco Nicole, in qualità di Sindaco pro-tempore, con nota pervenuta il 02.03.2021 prot. n° 10676/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), per il mantenimento ed esercizio del luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, distinto a catasto come segue:

foglio 1 particella 27.

Dato atto che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- ai fini del prosieguo dell'iter autorizzativo, si è provveduto ad una verifica contabile della situazione dei pagamenti dei canoni riconducibili alla concessione rep. n° 1141 del 16.03.2015;
- ed è risultato che l'importo di Euro 171,00 dovuto a titolo di canone annuo - periodo dal 16.03.2020 – 15.03.2021 ultima annualità (accertamento n° 465/20), non era stato corrisposto;
- in data 19.03.2021, prot. n° 14027/A1820C, è stata inviata al richiedente la richiesta di sollecito del pagamento del canone annuo periodo 16.03.2020 – 15.03.2021 (ultima annualità) di Euro 171,00;
- in data 13.08.2021, prot. n° 38370/A1820C, è stato comunicato al richiedente che in assenza del pagamento delle spettanze arretrate, non sarebbe stato possibile istruire la richiesta di concessione del 02.03.2021 prot. n° 10676/A1820C;
- in data 13.10.2021, prot. n° 47826/A1820C, è stata inviata al richiedente una nuova richiesta di sollecito del pagamento del canone annuo arretrato, descritto precedentemente.

Considerato che:

- il Comune di Guardabosone ha provveduto a versare l'importo di Euro 171,00 provvisorio n. 39080 del 02.11.2021 regolarizzato con reversale d'incasso n. 21448/21 acc. 465/20 cap. 30195.

Preso atto che:

- la situazione delle spettanze arretrate riferite all'atto rep. n° 1141 del 16.03.2015 – determinazione dirigenziale n° 667 del 19.03.2015, risultano essere assolve da parte del Comune di Guardabosone.

Premesso che:

- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:
- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto il fabbricato richiesto non è soggetto ad opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- non si è data notizia dell'istanza tramite le pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti, in quanto la richiesta presentata riguardava un bene di pubblica utilità (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 4).

Dato atto che:

- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 04.11.2021, prot. n° 51968/A1820C;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l'originale firmato per accettazione in data 17.11.2021, prot. n° 54431/A1820C;
- Il concessionario è esonerato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7, comma 4, del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”.

Considerato che:

- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione;
- a seguito di quanto specificato in premessa, non imputabile a questa Amministrazione, il presente procedimento non rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi:

- di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00, all'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione di Euro 128,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;
- di accertare l'importo di Euro 171,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021/23, annualità 2021, come canone annuo riferito alla prima annualità, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Comune di Guardabosone (codice beneficiario 15508);
- di accertare l'importo di Euro 128,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2021/23, annualità 2021, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Comune di Guardabosone (codice beneficiario 15508);

dato atto che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
- DGR 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

## **DETERMINA**

1) di rilasciare la concessione al Comune di Guardabosone, con sede a Guardabosone (VC), Via Cavour n° 1, codice fiscale 82001270022, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Bosco Nicole, in qualità di Sindaco pro-tempore, di un fabbricato sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), per il mantenimento ed esercizio del luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana, distinto a catasto come segue:

foglio 1 particella 27;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di stabilire in Euro 128,00, l'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione;

4) di esonerare il concessionario dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

5) di accertare l'importo di Euro 171,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021/23, annualità 2021, come canone annuo riferito alla prima annualità, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Comune di Guardabosone (codice beneficiario 15508), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di accertare l'importo di Euro 128,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2021/23, annualità 2021, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Comune di Guardabosone (codice beneficiario 15508), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

La presente determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Funzionario Estensore  
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", SITO IN LOCALITA' ALPE PENNINO, COMUNE DI GUARDABOSONE (VC), AL COMUNE DI GUARDABOSONE, DA ADIBIRE COME LUOGO RIEVOCATIVO LEGATO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE PARTIGIANA.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

#### C O N C E D E

al Comune di Guardabosone, con sede a Guardabosone (VC), Via Cavour n° 1, codice fiscale 82001270022, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Bosco Nicole, in qualità di Sindaco pro-tempore, nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente contratto presso la sede del Comune di Guardabosone, l'uso di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), distinto a catasto al foglio 1 particella 27, come da cartografia in allegato, da adibire come luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il

concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata, come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 128,00 che dovrà essere versato una tantum, contestualmente al canone annuo di cui sopra.

Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo

diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO